

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
135/2016/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2016 – 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 18 ottobre 2013 (di seguito decreto 18 ottobre 2013);
- il decreto del Ministro 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 220/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione 14 ottobre 2015, 488/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 488/2015/R/GAS);
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in

condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;

- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del richiamato articolo del decreto legge 1/12, con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro ha:
 - riservato una capacità di stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio (di seguito: servizio integrato), finalizzati a consentire alle imprese industriali, come definite all'articolo 2 dal medesimo decreto, l'approvvigionamento diretto di Gnl dall'estero;
 - previsto che nell'ambito del servizio integrato siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di gas equivalenti al gnl consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla scarica;
 - stabilito che dall'attuazione delle richiamate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e rigassificazione;
- con la deliberazione 77/2016/R/GAS, l'Autorità ha
 - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato, in linea con le disposizioni dell'articolo 1 del decreto 25 febbraio 2016;
 - previsto che per la gestione delle procedure di allocazione delle capacità per il servizio integrato successive alla prima, ove il Ministero decida di procedere alla loro esecuzione, trovano applicazione i criteri definiti all'articolo 4 della medesima deliberazione, fatte salve possibili integrazioni che potranno essere definite dall'Autorità, con successivo provvedimento, anche sulla base di indirizzi del Ministero;
 - stabilito che, per ciascuna asta, è definito un prezzo di riserva sulla base di criteri identificati dall'Autorità e comunicati alle imprese di rigassificazione con successivo provvedimento, con l'obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza; e che le esigenze di riservatezza circa le presenti disposizioni vengano meno al termine delle procedure di conferimento della capacità per lo stoccaggio di modulazione, di cui all'articolo 5, della deliberazione 77/2016/R/GAS;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS prevedono che il prezzo di riserva, per quanto attiene il servizio integrato, tenga

conto:

- della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
- della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
- dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, del costo dei consumi di iniezione ed erogazione, degli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di rigassificazione ed in particolare dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, nonché del valore dei quantitativi riconosciuti dall'utente a copertura di consumi e perdite.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il servizio integrato consiste nell'offerta coordinata di un servizio di rigassificazione e di un servizio di stoccaggio di modulazione uniforme;
- relativamente al servizio di rigassificazione:
 - in termini generali il valore della capacità di rigassificazione dipende dalla differenza tra i prezzi del Gnl e quelli del gas al PSV, al netto dei costi legati al conferimento e all'utilizzo della capacità di rigassificazione; e che tale differenza è oggi di difficile valutazione in quanto non esistono quotazioni liquide per il Gnl consegnato in Italia;
 - una valorizzazione a mercato della capacità di rigassificazione è avvenuta nell'ambito del cosiddetto servizio di *peak shaving* introdotto, anche per l'inverno 2015/2016, con la deliberazione 488/2015/R/GAS; e che dagli esiti delle procedure per la selezione dei soggetti impegnati a fornire una o più navi di Gnl per il servizio di *peak shaving* si desume, per il mese di dicembre 2015, un prezzo per il Gnl disponibile per l'Italia largamente superiore ai prezzi del gas al PSV;
 - dalle più recenti informazioni a disposizione circa il prezzo del Gnl disponibile per Europa se ne evince un andamento verso un loro riallineamento rispetto alle corrispondenti quotazioni presso i principali *hub* europei; e che tale evoluzione del prezzo del Gnl ne potrebbe rendere conveniente l'approvvigionamento per il mercato italiano, laddove i costi di approvvigionamento ed utilizzo della capacità di rigassificazione fossero ridotti o al limite annullati;
 - un eventuale prezzo negativo di approvvigionamento della capacità di rigassificazione genererebbe un onere per il sistema la cui sostenibilità è

- giustificata solo nell'ambito di misure volte a garantire la sicurezza del sistema, come quelle del decreto 18 ottobre 2013 per il servizio di *peak shaving*;
- relativamente al servizio di stoccaggio di modulazione uniforme:
 - la sua valorizzazione a mercato avviene nelle aste per il conferimento, per l'anno termico 2016/2017 e a valori non inferiori ai prezzi di riserva determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/GAS;
 - tali prezzi di riserva rappresentano la soglia minima per una valorizzazione efficiente della capacità di stoccaggio;
 - il conferimento nell'ambito del servizio integrato di quote di capacità di stoccaggio e di rigassificazione a prezzi inferiori al prezzo di riserva previsto per il solo servizio di stoccaggio uniforme sarebbe equivalente ad un'assegnazione della capacità di rigassificazione a prezzo negativo e potrebbe generare ingiustificati maggiori oneri per il sistema del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'impresa maggiore di stoccaggio determina il prezzo di riserva per la capacità di stoccaggio di modulazione uniforme, secondo i criteri di cui all'articolo 7 della deliberazione 77/2016/R/GAS; e che tali criteri sono, in linea generale, idonei al calcolo del prezzo di riserva della richiamata capacità di stoccaggio resa disponibile nell'ambito del servizio integrato;
- le disposizioni circa la riservatezza dei criteri di calcolo dei prezzi di riserva, di cui all'articolo 7, comma 7.2, della deliberazione 77/2016/R/GAS, non consentono di identificare un unico soggetto incaricato del calcolo del valore del prezzo di riserva per il servizio integrato;
- ai sensi dell'articolo 4, commi 4.5 e 4.6, della deliberazione 77/2016/R/GAS, le imprese di rigassificazione trasmettono, al Ministero, le offerte aventi un corrispettivo unitario superiore al prezzo di riserva calcolato per il servizio integrato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità per il servizio integrato, in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 77/2016/R/GAS; e che detta formula sia articolata in una componente di rigassificazione e in una di stoccaggio;
- sia necessario che l'impresa maggiore di stoccaggio, decorso il termine per la presentazione delle offerte per il servizio integrato, trasmetta a ciascuna impresa di rigassificazione il prezzo minimo ammissibile della capacità di stoccaggio per il servizio uniforme, da conferire nell'ambito del servizio integrato;
- sia necessario che il prezzo, di cui al precedente punto, sia calcolato per ogni mese della campagna di iniezione a partire dal quale è resa disponibile la capacità per il

servizio di stoccaggio uniforme, da conferire nell'ambito del servizio integrato oggetto della procedura di conferimento, di cui all'articolo 4 della deliberazione 77/2016/R/GAS

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 7, della deliberazione 77/2016/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità per il servizio integrato, per l'anno termico dello stoccaggio 2016 – 2017;
2. di articolare il prezzo di riserva, di cui al punto precedente, in una componente di rigassificazione e in una di stoccaggio;
3. di prevedere che il prezzo di riserva, di cui al punto 1 e la relativa componente di rigassificazione siano calcolati da ciascuna delle imprese di rigassificazione secondo quanto riportato agli Allegati A, B e C al presente provvedimento;
4. di prevedere che la componente di stoccaggio sia calcolata, dall'impresa maggiore di stoccaggio, secondo quanto riportato all'Allegato D al presente provvedimento;
5. di trasmettere, con divieto di divulgarne i contenuti:
 - a) l'Allegato A alla società Gnl Italia S.p.a.;
 - b) l'Allegato B alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
 - c) l'Allegato C alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
 - d) l'Allegato D alla società Stogit S.p.a.;
6. di prevedere che, per ciascuna procedura di conferimento della capacità per il servizio integrato, l'impresa maggiore di stoccaggio, decorso il termine per la presentazione delle offerte, trasmetta, a ciascuna impresa di rigassificazione, il valore della componente stoccaggio di cui al punto 4, calcolata per ciascun mese della campagna di iniezione a partire dal quale è resa disponibile la capacità per il servizio di stoccaggio uniforme;
7. di pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it;
8. di pubblicare gli allegati al presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, una volta ultimate le procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2016 – 2017.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni